

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1144-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro delle Finanze  
e col Ministro del Tesoro**

*(V. Stampato Camera n. 2176)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 giugno 1988*

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la realizzazione del Centro comune italo-austriaco ad Arnoldstein, l'Austria si è impegnata a dare in locazione all'Italia un complesso di costruzioni costituito da un edificio principale, piazzola, pertinenze ed infrastrutture, destinato a sede degli uffici di ambedue i paesi preposti all'espletamento dei controlli di frontiera.

L'accordo di cui si propone la ratifica, firmato a Roma il 12 settembre 1985, regola le condizioni di locazione che, tra l'altro, prevedono un canone nullo per i primi sessant'anni e puramente simbolico trascorso tale periodo.

Le spese per la manutenzione ordinaria all'interno dei locali, ad esclusiva disponibilità delle Parti, graveranno a carico di ciascuna, mentre tutte le altre spese, quali la manuten-

zione corrente sulle parti comuni e la manutenzione straordinaria del Centro, saranno divise in parti uguali. Lo stesso criterio vale per le spese di gestione.

L'accordo, pur avendo contenuto prevalentemente tecnico, assume importanza pratica, poichè condiziona l'entrata in funzione del Centro comune, ma è soprattutto segno di cooperazione fruttuosa fra i paesi confinanti per rendere più agevoli e spediti i controlli nazionali abbinati, in attesa della realizzazione di un'Europa senza frontiere.

Per questi motivi, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica dell'accordo in oggetto.

FIORET, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

26 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985.

**Art. 2.**

1. Piena e intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo stesso.

**Art. 3.**

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ad apposito capitolo, qualificato tra le spese obbligatorie, da iscrivere nello stato di previsione del Ministe-

ro delle finanze - Direzione generale del demanio - a decorrere dall'anno 1988. A detti oneri valutati nel triennio 1988-1990 rispettivamente in lire 520 milioni, lire 600 milioni e lire 800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Gli oneri di cui al comma 1 non comprendono quelli relativi ai piccoli lavori di manutenzione corrente all'interno dei locali assegnati alla Repubblica italiana in attuazione dell'accordo indicato all'articolo 1, che debbono essere eseguiti dalle singole Amministrazioni usuarie a carico dei propri fondi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.